



Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

EMENDAMENTO ALLA PDL

“Disposizioni in materia di clownterapia”

All'articolo 1 comma 1 dopo la parola "sanitarie" si propone di aggiungere il testo:

“Nonché a supporto degli interventi nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.”

Sergio Blasi

Sabino Zinni

CONCORDATA

approvato



Regione Puglia

REFERTO TECNICO

(Art 34, L.R. 28/2001, Artt 3 e 4, Regolamento approvato con DGR 2484/2010)

OGGETTO: PdL "205" ~~.....~~ - emendamento n. 001

Breve descrizione del contenuto della norma (ambito applicativo e finalità):

Ambito di inserimento lavorativo della figura professionale di cui al comma 1 art. 1 più ampio.

Si precisa che le prestazioni richieste alla figura introdotta con la presente proposta di legge non sono configurabili come standard minimi organizzativi e funzionali nelle strutture sociali e sociosanitarie, ma sono aggiuntive e quindi non comprese nelle tariffe di riferimento regionali già fissate e poste a carico delle famiglie per la frequenza di centri diurni e altre strutture sociali e sociosanitarie.

Trattasi di spesa: corrente in conto capitale ovvero minore entrata: corrente in conto capitale

Non comporta spesa

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e delle risorse:

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa onere valutato

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa – onere valutato):

=====

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:

Missione _____, Programma _____, importo _____;

Missione _____, Programma _____, importo _____;
Missione _____, Programma _____, importo _____;

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:

titolo _____, tipologia _____, importo _____;
titolo _____, tipologia _____, importo _____;

(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente", ecc) indicare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza regionale:

dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Bari, 15 maggio 2017

Il Dirigente della Sezione
Innovazione sociale attiva e Inclusione sociale attiva
REGIONE
PUGLIA



Visto della Sezione Bilancio e Ragioneria
(Art. 34, L.R. 28/2001 - Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

- Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.
- Parere negativo per:

Bari, li

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria



Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

EMENDAMENTO ALLA PDL

lettera a)

“Disposizioni in materia di clownterapia”

All'articolo 1 comma 2 si propone di sostituire la frase dalla parola “quella a terapeutica” con la seguente frase: “Con il termine clownterapia o terapia del sorriso, la possibilità di utilizzare, attraverso l'opera di personale medico, non medico, professionale e di volontari appositamente formati, il sorriso ed il pensiero positivo a favore di chi soffre un disagio fisico, psichico o sociale. La clownterapia può svolgersi in contesti ospedalieri (non solo pediatrici), in centri per la disabilità, in centri per la terza età, in contesti sociali difficili, (carceri, quartieri a rischio,) nelle scuole, in missioni umanitarie e in occasione di eventi calamitosi.

Sergio Blasi Sergio Blasi

Sabino Zinni Sabino Zinni

CONV. S. Blasi

offerto



Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

EMENDAMENTO ALLA PDL
"Disposizioni in materia di clownterapia"

All'articolo 1 comma 2 lettera B sostituire la parola "paziente" con la parola "utente"

affatto

Sergio Blasi *Sergio Blasi*

Sabino Zinni *Sabino Zinni*

CONCORD *Slip*



Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

EMENDAMENTO ALLA PDL
"Disposizioni in materia di clownterapia"

All'articolo 1 comma 2 lettera B si propone di sostituire la frase dalla parola "affiancando" alla parola "tradizionale" con la seguente frase:

"socio sanitarie e socio assistenziale applicando i principi e le tecniche della clownterapia"

Sergio Blasi Sergio Blasi

Sabino Zinni Sabino Zinni

CONCORDO [Signature]

approvato



02

Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

affronto

EMENDAMENTO ALLA PDL
"Disposizioni in materia di clownterapia"

All'articolo 2 comma 1 dopo la parola "sanitarie" si propone di inserire la parola: "socio-sanitarie"

Sergio Blasi *Sergio Blasi*
Sabino Zinni *Sabino Zinni*
CONCORD *SLM*



Regione Puglia

REFERTO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4, Regolamento approvato con DGR 2484/2010)

OGGETTO: Pdl "Recupero ²⁰⁵ ~~del patrimonio culturale~~" - emendamento n. 02

Breve descrizione del contenuto della norma (ambito applicativo e finalità):

La modifica proposta al comma 1 dell'art. 2 è coerente con l'emendamento n. 001

Trattasi di spesa: corrente in conto capitale ovvero minore entrata: corrente in conto capitale

Non comporta spesa

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e delle risorse:

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa onere valutato

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa - onere valutato):

=====

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:

Missione _____, Programma _____, importo _____;
Missione _____, Programma _____, importo _____;
Missione _____, Programma _____, importo _____;

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:

titolo _____, tipologia _____, importo _____;
titolo _____, tipologia _____, importo _____;

(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente", ecc) indicare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza regionale:

dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Bari, 15 maggio 2017

*La Dirigente della Sezione
Innovazione sociale attiva e Inclusione sociale attiva*



Visto della Sezione Bilancio e Ragioneria
(Art. 34, L.R. 28/2001 – Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

- Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.
- Parere negativo per:

Bari, li

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria



02.1

Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

X LEGISLATURA

ATTO DI CONSIGLIO N.205
PROPOSTA DI LEGGE

“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CLOWNTERAPIA”

EMENDAMENTO SOSTITUTIVO

Art. 2 – Formazione

affareto

Il comma 2 è così sostituito:

“ 2. La qualifica professionale del clown di corsia è riconosciuta al termine di un percorso formativo che deve svolgersi nel rispetto degli standard formativi specifici, individuati dal Regolamento di cui all'articolo 3 della presente legge.”

[Signature] (DI BACI)

[Signature]

[Signature]



Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

officiale

EMENDAMENTO ALLA PDL
"Disposizioni in materia di clownterapia"

All'articolo 2 ~~comma 2~~ si propone si propone di sostituire il periodo "di ore di studio nelle materie che verranno successivamente individuate dalla Giunta Regionale con apposito regolamento e ore di tirocinio presso le strutture pubbliche" con "nel rispetto degli standard formativi specifici (ore, formazione, stage requisiti) che saranno successivamente individuate dalla Giunta Regionale con apposito regolamento.

Si propone di cassare ~~il comma 3~~ e il comma 4

Sergio Blasi

Sabino Zinni

CONCORDA

Sergio Blasi
Sabino Zinni
SCU



6.1

Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

X LEGISLATURA

**ATTO DI CONSIGLIO N.205
PROPOSTA DI LEGGE
"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CLOWNTERAPIA"**

EMENDAMENTO SOSTITUTIVO

affollato

ART.3 - REGOLAMENTO

La lettera a) del comma 1 è così sostituita:

" a). Le materie oggetto del percorso formativo, prevedendo delle specifiche lezioni:

- origini e alla storia della clownterapia;*
- tecniche utilizzate per la coesione del gruppo;*
- tecniche necessarie all'improvvisazione teatrale;*
- tecniche di mimo, giocoleria comica e micromagia;*
- compiti e tecniche del clown terapeuta;*
- gestione emotiva e sostegno psicologico degli utenti;*
- norme igieniche comportamentali da adottare."*

Giulio (PISARI)

Luigi Amadori



Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

EMENDAMENTO ALLA PDL

“Disposizioni in materia di clownterapia”

affrontato

All'articolo 3 comma 1 si propone di cancellare la lettera d

Sergio Blasi

Sergio Blasi

Sabino Zinni

Sabino Zinni

CONCORDA

SLU



9

Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

X LEGISLATURA

ATTO CONSILIARE N. 205

EMENDAMENTO

Art. 3

I commi 2 e 3 sono soppressi

affetto

M. Marmo
Dei Di Bari (DI BARI)
M. Marmo

Sub emendamento all'emendamento
n. 11.

Sono soppresse le seguenti parole del
comma 3 dell'art. 4:

"Stando prioritariamente aperti ai
festivisti per quanto riguarda gli spettacoli."

Ulteriori
Leuro

opposto

Espresso
Galli (D. Bred)



12 10

Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

EMENDAMENTO ALLA PDL
"Disposizioni in materia di clownterapia"


o/karto

All'articolo 4 comma 1 si propone di inserire dopo la parola "sanitarie" la frase:
"e socio sanitarie della Regione Puglia"

Sergio Blasi

Sabino Zinni

CON CON



Regione Puglia

REFERTO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4 Regolamento approvato con DGR 2484/2010)

OGGETTO: PdL "B" ²⁰⁵ ~~.....~~ - emendamento n. 12/10

Breve descrizione del contenuto della norma (ambito applicativo e finalità):

La modifica proposta al comma 1 dell'art. 4 è coerente con l'emendamento n. 001

Trattasi di spesa: corrente in conto capitale ovvero minore entrata: corrente in conto capitale

Non comporta spesa

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e delle risorse:

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa onere valutato

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa – onere valutato):

=====

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:

Missione _____, Programma _____, importo _____;
Missione _____, Programma _____, importo _____;
Missione _____, Programma _____, importo _____;

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:

titolo _____, tipologia _____, importo _____;
titolo _____, tipologia _____, importo _____;

(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente", ecc)
indicare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza regionale:

dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Bari, 15 maggio 2017

La Dirigente della Sezione
Innovazione sociale attiva e Inclusione sociale attiva



Visto della Sezione Bilancio e Ragioneria
(Art. 34, L.R. 28/2001 - Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

- Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.
- Parere negativo per:

Bari, li

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria



113

Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

X LEGISLATURA

ATTO DI CONSIGLIO N.205
PROPOSTA DI LEGGE
"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CLOWNTERAPIA"

EMENDAMENTO SOSTITUTIVO

L'articolo 5 è così rubricato e sostituito:

effettuato

" ART. 5 – Registro regionale di clownterapia

1. La Regione Puglia istituisce un Registro Regionale per i soggetti che ai sensi della presente Legge svolgono l'attività di clownterapia.
2. Al registro possono iscriversi gli Enti, le Fondazioni, le ONLUS e le Cooperative sociali, le cui finalità statutarie prevedono l'espletamento dell'attività di clownterapia. Tale attività deve essere svolta da almeno 3 anni secondo le disposizioni della presente Legge e dei Regolamenti adottati.
3. L'iscrizione al Registro si rinnova ogni tre anni, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
4. Le strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali che vogliono implementare i servizi offerti con la clownterapia, attingono dal suddetto Registro.

Luigi (DIBAZI) *unom* *Antonio*



Regione Puglia

REFERATO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001, Art. 3 e 4, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

OGGETTO: *DDL - Conferenza in materia di Contrattazione -
Atto 205/A*

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità):

00) - Emendamento all'art. 1 comma 1

Si concorda con l'emendamento proposto.

01 - Emendamento all'art. 1 comma 2

Si concorda con l'emendamento proposto.

01.1 EMENDAMENTO SOSTITUTIVO - art. 1, comma 2, lettera a)

Si concorda con l'emendamento proposto.

01.1 bis ART. 1 comma 2 lett. b) (sostitutivo)

La descrizione che viene proposta con l'emendamento non comporta particolari problematiche dal punto di vista tecnico (della formazione professionale), tuttavia occorre chiarire che "Clown-care-therapist" sarebbe la denominazione sintetica della specifica figura professionale che sarà inserita nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP). A tal fine si rinvia alle motivazioni di cui all'emendamento 1 di seguito riportato]

1 - Emendamento all'art. 1 comma 2 lett. b)

Viene sostituita la parola "di corsia" con "terapeuta" perché la figura proposta, potrebbe operare "affiancando il percorso terapeutico della medicina tradizionale" tanto all'interno delle strutture sanitarie, quanto in ulteriori ambiti del sistema dei servizi socio-sanitari.

Viene identificata una figura professionale denominata "Tecnico qualificato in clownerie negli ospedali e nei servizi socio - sanitari" da inserire nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP).

Occorre chiarire che la recente normativa nazionale (Legge n. 92/2012, d.Lgs. n. 13/2013 e il recentissimo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 giugno 2015) definisce un quadro nazionale di standard minimi per la certificazione delle competenze. La Regione Puglia, titolare della certificazione delle competenze, in base a tale contesto normativo può procedere al rilascio di titoli soltanto laddove tali qualificazioni siano riconducibili a Repertori codificati di profili/figure professionali, associati al repertorio Nazionale di cui all'art. 8 del D.Lgs. 13/2013.

Questa è condizione indispensabile ad assicurare la spendibilità delle competenze delle persone nel territorio nazionale ed il riconoscimento dei «crediti».

La Regione Puglia - Sezione Formazione Professionale - già con l'adozione nel 2013 del proprio Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP), che costituisce il riferimento per il rilascio delle qualificazioni

regionali, aveva avviato parte del processo di riforma e dal 2014 ad oggi ha proceduto alla progressiva associazione delle qualificazioni del RRFP al Quadro di referenziazione Nazionale, di cui all'art. 3 del Decreto 30/06/2015.

Quindi, onde garantire la massima spendibilità della qualificazione di "clown terapeuta", si propone l'inserimento nel RRFP della figura professionale del "Tecnico qualificato in clownerie negli ospedali e nei servizi socio – sanitari" (denominazione comune "clown terapeuta"), che sarà declinata per Unità di Competenze, Capacità/abilità e conoscenze.

0002 EMENDAMENTO SOSTITUTIVO - art. 1, comma 2, lettera a)

Si concorda con l'emendamento proposto.

002 - Emendamento all'art. 1 comma 2, lett b)

Si concorda con l'emendamento proposto.

002BIS art. 2, comma 1, (modificato)

L'emendamento proposto non comporta particolari problematiche nel contesto della formazione professionale

02 - Emendamento all'art. 1 comma 1

Si concorda con l'emendamento proposto.

02.1- EMENDAMENTO SOSTITUTIVO - art. 2, comma 2, lettera a)

La versione qui proposta del comma 2, art. 2 non è corretta poiché il titolo di "qualifica professionale", ai sensi della vigente normativa in materia, può essere rilasciato solo se riconducibile a Repertori codificati. Nella fattispecie occorre inserire nel repertorio Regionale delle Figure Professionali la relativa Figura. Si rinvia per ulteriori dettagli alle motivazioni relative agli emendamenti n. 1 e 2.

2 - Emendamento all'art. 2 comma 2

Nel riproporre le motivazioni sopra enunciate, si specifica ulteriormente che, a fronte dello standard di competenze (descrizione del contesto di esercizio, Competenze: Capacità e conoscenze) che sarà descritto nella figura professionale, occorre definire gli standard di attuazione dei percorsi formativi che porteranno all'acquisizione della relativa qualifica professionale. Con specifica Deliberazione sarà dunque descritta la durata dei corsi, le modalità di attuazione dello stage, i requisiti di accesso, ecc).

2 /BIS - art. 2 comma 2 (modificato)

Nel riproporre le motivazioni di cui agli emendamenti da noi proposti, n. 1 e 2, si specifica ulteriormente che, al termine di un percorso formativo viene riconosciuto un titolo, non una figura. Il titolo, nella fattispecie, è la qualifica professionale riferita alla Figura che sarà inserita nel RRFP. Le materie di studio, il percorso, le ore e le strutture presso cui svolgere il tirocinio, saranno definite dalla Giunta Regionale.

0003 - Emendamento all'art. 2 comma 2

Si concorda con l'emendamento proposto.

003 - Emendamento all'art. 2 comma 2

Si concorda con l'emendamento proposto.

03 - Emendamento all'art. 2 comma 2

Per effetto degli altri emendamenti, occorre cassare anche il comma 4.

3 - Emendamento all'art. 2 comma 3

Ai sensi della L.R. n. 15/2002, le attività di formazione professionale finanziata con risorse pubbliche vengono svolte da organismi accreditati per la formazione professionale (DGR n. 195 del 31/01/2012 e s.m.i.). Nello specifico, si propone che tali soggetti realizzino i percorsi in collaborazione con le "associazioni di volontariato e di promozione sociale e delle cooperative che operano nell'ambito della clown terapia".

03/BIS - art. 2 comma 3 (modificato)

La formazione professionale, in particolare quella finalizzata al rilascio di qualifica professionale deve essere svolta da organismi formativi accreditati/riconosciuti, secondo procedure definite. È possibile che le Associazioni di cui all'emendamento qui proposto, promuovano tali percorsi che dovranno, comunque, essere realizzati da Organismi formativi.

04 - Emendamento all'art. 2 comma 2

Per effetto degli altri emendamenti, occorre cassare anche il comma 3.

4 - Emendamento all'art. 2 comma 4

Definita l'opportunità di prevedere il rilascio di qualifica professionale, per la relativa figura da inserire nel Repertorio regionale, consegue il rinvio alle norme vigenti in materia di accertamento e certificazione finale delle competenze, nello specifico la L.R. n. 15/2002.

04/BIS - art. 2 comma 4 (modificato)

Se lo scopo è la formazione professionale, in particolare quella finalizzata al rilascio di qualifica, degli operatori occorre seguire procedure già definite. Nello specifico è necessario il rinvio alle norme vigenti in materia di accertamento e certificazione finale delle competenze quali il D.Lgs n. 13/2013, D.I. 30/06/2015 e la nostra L.R. n. 15/2002, che stabilisce la composizione della Commissione d'esame nominata dall'amministrazione regionale.

4/BIS - art. 3 comma 1 (modificato)

Si confermano le motivazioni di cui all'emendamento 6. Le materie oggetto del percorso saranno riportate nelle Competenze della figura professionale da definire a cura della giunta. Per le motivazioni di cui al successivo emendamento n. 8 non è corretto l'utilizzo del termine "crediti lavorativi". Occorre, invece, definire tra gli elementi dello standard formativo le diverse modalità di partecipazione ai corsi da parte di coloro che già svolgono l'attività di clown terapia, allo scopo di valorizzare l'esperienza pregressa nell'ottica della certificazione della qualifica professionale.

5 - Emendamento all'art. 3 comma 1

Si rinvia alle motivazioni già espresse relativamente agli emendamenti n. 1 e n. 2.

6 - Emendamento all'art. 3 comma 1, lett. a

Le materie oggetto del percorso formativo, nella nuova visione della formazione professionale, sono declinate in specifiche conoscenze all'interno delle singole Competenze di cui sarà composta la figura, pertanto non sarà necessario definirle nello standard formativo dei percorsi.

6.1 - EMENDAMENTO SOSTITUTIVO all'art. 3 comma 1, lett. a

Nel riproporre le motivazioni enunciate per l'emendamento n. 6, si precisa che le materie oggetto del percorso formativo, nella nuova visione della formazione professionale, sono declinate in specifiche conoscenze all'interno delle singole Competenze di cui sarà composta la figura, pertanto non sarà necessario definirle nello standard formativo dei percorsi.

007 - EMENDAMENTO all'art. 3 comma 1, lett. a

Nel riproporre le motivazioni enunciate per l'emendamento n. 6, si precisa che le materie oggetto del percorso formativo, nella nuova visione della formazione professionale, sono declinate in specifiche conoscenze all'interno delle singole Competenze di cui sarà composta la figura, pertanto non sarà necessario definirle nello standard formativo dei percorsi.

07 - Emendamento all'art. 3 comma 1, lett.a)

Si rimanda alle motivazioni di cui al punto n. 6. Le materie proposte saranno prese in considerazione in fase della definizione della Figura professionale, sotto forma di singole conoscenze.

07.I EMENDAMENTO SOSTITUTIVO Art. 3 - comma 1 lett d)

L'emendamento così proposto non può essere accolto, in quanto non coerente con il sistema di certificazione regionale. Inoltre, dal punto di vista metodologico, il riconoscimento non può basarsi sulla durata dei percorsi formativi svolti in precedenza, ma sul possesso o meno di competenze proprie della figura professionale.

7 - Emendamento all'art. 3 comma 1, lett. d)

Poiché si tratta di qualifica professionale ai sensi della precitata normativa, le modalità di svolgimento degli esami finali sono già definite nell'ambito di preesistenti linee guida emanate dalla Giunta Regionale.

Tuttavia si evidenzia un refuso nel testo emendato: occorre eliminare il punto "di cui alla lettera d)", poiché la precedente lett. e) è diventata d) con il presente emendamento.

0008 - Emendamento all'art. 3 comma 1

Si concorda con l'emendamento proposto.

008.I - EMENDAMENTO SOPPRESSIVO all'art. 3 comma 1, lett f)

Al contrario, si ritiene corretto conservare, seppur emendandola, la lettera f) del comma 1, allo scopo di dare certezza circa la possibilità di riconoscimento di crediti formativi a coloro che già svolgono l'attività di clown terapia, allo scopo di valorizzare l'esperienza pregressa nell'ottica della certificazione della qualifica professionale.

008 - Emendamento all'art. 3 comma 1, lett e)

L'emendamento così proposto non può essere accolto, in quanto non coerente con il sistema di certificazione regionale. Inoltre, dal punto di vista metodologico, il riconoscimento non può basarsi sulla durata dei percorsi formativi svolti in precedenza, ma sul possesso o meno di competenze proprie della figura professionale.

Si parla della figura del "clown di corsia volontario" prima mai citato nel testo.

08 - Emendamento all'art. 3 comma 1, lett e) riformulata

L'emendamento così proposto non può essere accolto, in quanto non coerente con il sistema di certificazione regionale. Inoltre, dal punto di vista metodologico, il riconoscimento non può basarsi sulla durata dei percorsi formativi svolti in precedenza, ma sul possesso o meno di competenze proprie della figura professionale.

Il presente emendamento è, comunque, preferibile al precedente.

8 - Emendamento all'art. 3 comma 1, lett. d)

Per effetto della precedente la lett. f) diventa lett. d) e non è come riportato (refuso) nell'emendamento.

Si propone di eliminare dalla proposta di legge il riferimento alla terminologia "crediti formativi/lavorativi" che saranno oggetto di definizione più ampia e generale relativamente all'intero sistema di formazione e certificazione delle competenze, nell'ambito della revisione della L.R. n. 15/2002.

Si propone, invece, di definire tra gli elementi dello standard formativo le diverse modalità di partecipazione ai corsi da parte di coloro che già svolgono l'attività di clown terapia, allo scopo di valorizzare l'esperienza pregressa nell'ottica della certificazione della qualifica professionale.

09 - Emendamento all'art. 3 comma 1, lett d

Si concorda con l'emendamento proposto.

9 - Emendamento all'art. 3 commi 2 e 3

Si propone l'eliminazione del comma 2 perché la nomina delle Commissioni d'esame per la qualifica professionale, ai sensi della L.R. 15/2002, spetta all'amministrazione regionale (Formazione Professionale), titolare della certificazione. Inoltre le modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione stessa, nonché le disposizioni relative al gettone di presenza e al rimborso spese sono già definite nell'ambito di preesistenti linee guida emanate dalla Giunta Regionale.

Si propone di eliminare il comma 3 poiché la composizione della Commissione d'esame per la qualifica professionale regionale è definita all'art 29 della L.R. n. 15/2002.

9/bis - Art. 3, comma 2 (soppresso)

Si conferma che nella versione modificata dell'art. 3, il comma 2 ed il comma 3 vengono soppressi

9.2/bis - Art. 3, comma 2 (soppresso)

Si conferma che nella versione modificata dell'art. 3, il comma 2 ed il comma 3 vengono soppressi

9.1 - Emendamento all'art. 3 commi 2 e 3

Vale quanto riportato al punto 9.

9.2 - Emendamento all'art. 3 commi 2 e 3

Vale quanto riportato al punto 9.

9.3 - Emendamento all'art. 3 commi 2 e 3

Vale quanto riportato al punto 9.

9 / m - Emendamento all'art. 3 commi 2 e 3

Vale quanto riportato al punto 9.

10 - Emendamento all'art. 3 commi 2 e 3

Vale quanto riportato al punto 9.

11 - Emendamento all'art. 3 commi 2 e 3

Vale quanto riportato al punto 9.

Trattasi di spesa: corrente in conto capitale ovvero minore entrata: corrente in conto capitale

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e delle risorse:

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa onere valutato

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa – onere valutato):

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:

capitolo _____ ; importo _____;

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:

Upb _____, capitolo _____, importo _____;

Upb _____, capitolo _____, importo _____;

Upb _____, capitolo _____, importo _____;

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:

Upb _____, capitolo _____, importo _____;

Upb _____, capitolo _____, importo _____;

Upb _____, capitolo _____, importo _____.

(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria (es. “dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale”, “le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente”, ecc)
indicare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza regionale:


Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Bari, li 15/05/2017

*Il Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Anna Labosco*



Visto del Servizio Bilancio e Ragioneria
(Art. 34, L.R. 28/2001 – Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

- € Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.
- € Parere negativo per:

Bari, li

Il Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria